

1 luglio 2020

Categorie: Finanziaria > Covid - 19

## CFP: istanza “scartata” se la data di inizio attività non coincide con la data di apertura della P.IVA

Autore: *Felicia Sdanganelli*

Tra i numerosi quesiti e segnalazioni che continuano a pervenire in Redazione sul tema del contributo a fondo perduto, una delle questioni più dibattute riguarda quella delle società per le quali la **data di costituzione** e la **data di inizio attività** non coincidono, con la conseguenza che se il periodo di “inattività” ricade nell’arco temporale in cui la norma prevede specifiche disposizioni, non è chiaro come debba essere effettuata la verifica dei requisiti di accesso nonché la quantificazione del contributo spettante.

**La norma e le specifiche tecniche** - Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 25, comma 4, del D.L. 34/2020, per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 il contributo a fondo perduto viene riconosciuto anche in assenza del requisito secondo il quale l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Grazie a questa particolare precisazione, quindi, per i predetti soggetti, il cui contributo “teorico” potrebbe essere inferiore a zero o potrebbe non essere possibile calcolarlo, mancando la base di riferimento 2019, entra in gioco la previsione del successivo comma 6 dell’articolo 25, in base alla quale **in ogni caso il contributo spetta per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche**.

Passando alle **specifiche tecniche**, la corretta compilazione dell’istanza prevede che il contribuente che si trovi nella predetta condizione dovrà *flaggare* la casella in corrispondenza della dicitura **“Soggetto che ha iniziato l’attività dopo il 31/12/2018”** nella sezione relativa ai **“Requisiti”**. In sostanza, ciò comporta che verrà valorizzato l’apposito **campo 13 del record B**, la cui errata impostazione, in presenza di una partita IVA che risulti attiva in data antecedente il 1° gennaio 2019, comporterà lo **scarto** della istanza in fase di accoglienza.

Le istruzioni al modello, inoltre, aggiungono quanto segue: *“In assenza dei dati relativi all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi - del mese di aprile 2019 -, il corrispondente campo non va compilato e si intenderà che l'importo è pari a zero: questa situazione può accadere, ad esempio, se l'attività è iniziata successivamente al mese di aprile 2019. In tali casi, l'importo del contributo sarà pari a quello minimo previsto. L'importo del fatturato e dei corrispettivi va indicato senza operare alcun ragguaglio anche nel caso in cui l'attività sia iniziata nel corso del mese di aprile”*.

**Cosa accade nella pratica** – Come già evidenziato in un precedente contributo (*L’“inizio” e la “fine” dell’attività per l’accesso al contributo a fondo perduto* del 22 giugno 2020), ben potrebbe accadere che una società costituita ad esempio ad aprile 2019 (con contestuale trasmissione del modello Comunica per i relativi adempimenti presso l’Agenzia delle Entrate ed il Registro Imprese con la pratica Comunica), possa risultare “inattiva” fino alla fine del mese di maggio 2020 quando, con una nuova e successiva comunicazione, ne venga data adeguata informativa alla CCIAA di riferimento. In tali casi cosa accade? La logica della disposizione in commento, volta ad offrire un “ristoro” economico alle attività che abbiano subito i gravi danni della crisi da Covid-19, porterebbe a considerare esclusa dal beneficio la predetta società: quale ristoro dovrebbe essere erogato ad un soggetto che, di fatto, non ha mai esercitato alcuna

attività fino a fine maggio 2020 (a prescindere, quindi, dalla crisi da Covid-19)? Tuttavia, in tal caso, la corretta applicazione della norma comporterebbe comunque l'erogazione del contributo minimo di 1.000 o 2.000 euro spettante ai soggetti costituiti a far data dal 1° gennaio 2019.

Ipotizziamo ora un caso diverso, ossia quello della società costituita nel mese di ottobre 2018, con inizio attività nel mese di maggio 2019. In situazioni simili, come segnalato da molti lettori, conformemente alle indicazioni di prassi fornite dall'Ufficio, la compilazione dell'istanza richiederebbe di **non valorizzare il campo 13 del record B**, poiché in questo caso i controlli darebbero come esito uno scarto dovuto alla presenza di una partita IVA "aperta" in data antecedente al 31.12.2018. Il sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate, infatti, sembrerebbe verificare la corrispondenza con il dato relativo alla pratica di apertura della partita IVA e non con quello di effettivo inizio di svolgimento dell'attività.

In tale situazione, il soggetto non potrebbe disapplicare il requisito del calo del fatturato, con la conseguenza che, in assenza del parametro richiesto, alcun contributo minimo potrebbe essere erogato come, invece, nel diverso caso sopra descritto.



**MINI E-BOOK**  
**CORSO ONLINE**

**PROFESSIONISTI ED IMPRESE:**  
COME ACCEDERE AL FONDO PERDUTO

in vendita al prezzo di  
**€ 45,00 + IVA**

**SCOPRI DI PIÙ**

© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY

P.IVA 03426730796

E-mail: [info@fiscal-focus.it](mailto:info@fiscal-focus.it)